



## COMUNICATO UFFICIALE N.240

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 17 Gennaio 2023 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

### 1) RICORSO DELLA SOCIETA' LORNANO BADESSE ASD/Daniele Giovanni SORRENTINO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 17.1.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della Lornano Badesse Calcio A.S.D. del 4.10.2022, regolarmente notificato in pari data al calciatore Sorrentino Daniele (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

#### RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso dell'associazione (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4, Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio del calciatore (nel termine perentorio prescritto dall'art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente vocato nel procedimento;

#### PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dall'associazione;

#### VALUTATI

il ricorso, la memoria difensiva e la documentazione depositata dall'associazione di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la stessa, virtualmente avvisata e presente, attraverso il proprio difensore all'udienza del 14.12.2022;

#### OSSERVA QUANTO SEGUE

La ricorrente associazione ha adito questa Commissione deducendo: • di aver tesserato il calciatore Sorrentino Daniele con *Lista di Trasferimento definitivo con vincolo pluriennale* del 25.9.2020, stipulando contestualmente un accordo economico di durata biennale valido fino al 30.6.2022; • che il calciatore ha svolto regolare attività agonistica fino al termine della stagione sportiva 2020/2021; • di aver appreso, il 12.7.2021, della stipula di un contratto di prestazione sportiva tra il calciatore e l'A.C. Reggiana 1919 S.r.l. (a seguito della pubblicazione di un comunicato stampa sul sito web di quest'ultima società); • di aver diffidato, il 13.7.2021, la Lega Italiana Calcio Professionistico e la F.I.G.C. a non ratificare e a non concedere il visto di esecutività

#### F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

al contratto ed al tesseramento tra il calciatore e la società emiliana; • che la F.I.G.C. ha riscontrato la diffida il 20.7.2021, precisando di ritenere applicabile al caso di specie l'art. 113 N.O.I.F., con conseguente possibilità di adire i competenti organi solo per eventuali pretese economiche (circostanza ribadita anche nella successiva missiva del 28.7.2021); • di aver chiesto al calciatore l'adempimento dell'accordo convocandolo con raccomandata del 26.7.2021, contestandogli poi il 2.8.2021 la mancata risposta alla convocazione (senza ricevere riscontro alcuno); • di aver preso atto, il 2.8.2021, della ratifica del tesseramento del calciatore con la A.C. Reggiana 1919 S.r.l. e di essersi rivolta, con ricorso del 6.8.2021, al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti (di seguito: TFN-ST) per far dichiarare valido ed efficace il rapporto pluriennale precedentemente stipulato; • di aver fornito, in tale procedimento, prova dei pagamenti effettuati al calciatore nella stagione 2020/2021, evidenziando tanto la correttezza per gli adempimenti previsti dal C.U. n. 203 del 25.6.2021 (per l'iscrizione al campionato della stagione sportiva 2021/2022, ratificata dalla Co.Vi.So.D), quanto la circostanza che la somma di euro 40.000,00, pattuita ai sensi dell'art. 94 *ter*, comma 7, N.O.I.F., era stata interamente corrisposta al calciatore (circostanza mai contestata e, per tale ragione, da intendersi provata); • che il TFN-ST con decisione n. 8 del 2021/2022 ha respinto il ricorso riconoscendo valido ed efficace il tesseramento *de quo*, affermando in relazione al rapporto economico con il calciatore che *“evidentemente l'accordo economico pluriennale avrà ancora ripercussioni, fra le parti, con riferimento alle obbligazioni adempiute dalla società cui non è seguita, né potrà ormai più seguire, alcuna controprestazione da parte del calciatore, ma si tratta di aspetti deferiti alla valutazione della Commissione federale ad hoc prevista e, all'occorrenza, di altra competente Sezione dell'intestato Tribunale Federale Nazionale”*; • che la Corte Federale d'Appello (di seguito: CFA) con decisione n. 26 2021/2022 ha confermato la decisione del TFN-ST rilevando come non spettasse *“ad entrambi gli organi di decidere ed intervenire sulle conseguenze economiche che il tesseramento ex art 113 NOIF porrebbe rispetto all'accordo economico in essere per la durata ulteriore rispetto al momento del nuovo tesseramento da professionista, così come rispetto all'eventuale bonus ulteriore pagato alla stipula dell'accordo economico come una tantum e valere sull'intera durata del rapporto stesso”* e che *“incidentalmente e in assenza di norme che sanciscano responsabilità alle parti, certamente l'atleta si avvarrebbe di una facoltà di recesso, normata e quindi assolutamente lecita, dovendo eventualmente rendere quelle somme versate a valere su periodicità e prestazioni future e non godute dalla società e a quel punto percepite senza titolo; non appare invece tutelata la posizione soggettiva della società dilettantistica, la quale si vede privata di un potenziale investimento, vanificato dalla mera applicazione delle condizioni previste dall'art. 113 NOIF, sacrificate dalla prevalenza dell'interesse alla progressione sportiva dell'atleta verso il mondo professionistico”*; • di aver chiesto al calciatore, in ossequio ai principi stabiliti dagli Organi di giustizia sportiva, la restituzione della somma di euro 40.000,00 senza avere, ancora una volta, riscontro dal calciatore; • che le decisioni che precedono hanno stabilito un principio di diritto in base al quale, in un caso come quello di specie, devono essere tenuti distinti i rapporti di tesseramento da quelli economici, con particolare riferimento alle controprestazioni non rese dal calciatore e all'eventuale restituzione delle somme per prestazioni future non godute; • che il pagamento della somma di euro 40.000,00 – pattuita all'art. 3 dell'accordo economico – ha una causale giustificativa e lecita solo se legata al rapporto pluriennale, con la conseguenza che, essendo venuto meno il rapporto *de quo* per scelta unilaterale del calciatore, è venuta meno anche la giustificabilità del pagamento di euro 40.000,00 interamente effettuato ai sensi dell'art. 94 *ter*, comma 7, N.O.I.F. con conseguente ripetibilità del

medesimo (non risultando più giustificato da alcun titolo federale ed essendo stato percepito per una durata pluriennale venuta meno per fatti e scelte imputabili solo al calciatore, di cui quest'ultimo si deve assumere le conseguenti responsabilità); • che la fattispecie può essere collocata anche nell'ambito dell'art. 2033 c.c., trattandosi di un pagamento poi risultato non dovuto, con diritto alla ripetizione; • che quanto pagato per la pluriennialità del rapporto costituisce indebito oggettivo, risultando legittimo solo il pagamento effettuato nella stagione sportiva 2020/2021 ai sensi dell'art. 2 dell'accordo economico (per euro 10.000,00); • che la prestazione pattuita all'art. 3 dell'accordo economico era legata esclusivamente alla richiesta al calciatore di svolgere le proprie prestazioni in favore della ricorrente anche nella stagione sportiva 2021/2022 (non rese per scelta unilaterale del sig. Sorrentino); • che, conseguentemente, le prestazioni non eseguite comportano la restituzione di quanto percepito senza titolo, in quanto l'indennità aggiuntiva ex art 94 *ter*, comma 7, N.O.I.F. è dovuta solo per prestazioni pluriennali; • che la condotta del calciatore, seppur non vietata dalla normativa federale in ambito di rapporto di tesseramento, è comunque illegittima se valutata da un punto di vista contrattuale; • che tale condotta dovrà essere adeguatamente punita dovendo tutelarsi la posizione delle società dilettantistiche che stipulano accordi economici pluriennali con la volontà concreta e documentata di farli valere, investendo anche importanti somme di denaro; • che la scelta del rapporto pluriennale ha finalità anche tecniche, con la conseguenza che l'abbandono del calciatore si ripercuote negativamente non solo sull'aspetto economico ma anche su quello sportivo; • che la domanda è stata radicata nei termini previsti dal Regolamento L.N.D. in quanto la pretesa creditoria restitutoria è sorta il 13.7.2021 (i.e. nella stagione sportiva antecedente a quella attuale nella quale è stato avviato l'odierno procedimento).

La ricorrente ha concluso, pertanto, come segue: *“Piacchia all’Ill.ma Commissione Accordi Economici, contrariis reiectis, condannare il signor Sorrentino Daniele a corrispondere e/o restituire alla Lornano Badesse Calcio A.S.D. la somma di € 40.000,00 o la diversa somma accertata di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto fino al saldo, per le motivazioni esposte in narrativa”*.

La ricorrente con memoria difensiva inviata il 6.12.2022, *“ad ulteriore conforto delle argomentazioni esposte in atti”*, ha depositato la memoria di costituzione della F.I.G.C. nel procedimento radicato innanzi la CFA, rilevando come nella stessa fosse stato dedotto *“non vi è chi non veda che, in virtù del disposto normativo, la indennità aggiuntiva è legata alla pluriennale intesa come effettiva prestazione del calciatore, non potendolo logicamente esigersi che, in assenza di un intero anno di prestazione, possa essersi riconosciuta a detta indennità. Ne consegue che se la società Lornano avesse autonomamente deciso di corrispondere per intero la indennità, anticipando anche quella correlata alla stagione sportiva 2021/2022, potrà agire nelle sedi competenti per ottenere il riconoscimento dei suoi diritti”* ed evidenziando: • che tale principio è stato costantemente esposto dalla F.I.G.C. e dagli Organi di giustizia e deve essere applicato alla presente procedura essendo state superate anche le potenziali problematiche applicative relative al ricorso della società dinanzi alla C.A.E. in forza delle modifiche al Regolamento L.N.D. (introdotte con il C.U. n. 165/A del 9.2.2022); • che la C.A.E. dovrà applicare, altresì, i principi di diritto sanciti dal Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione n. 58 del 2020 (concernenti il “principio di non contestazione”); • che la prova della domanda avanzata dall'associazione è documentale ma che, in ogni caso, si dovrà tenere conto anche della mancata contestazione, da parte del calciatore, di tutti i fatti citati sia dinanzi al TFN-ST sia dinanzi alla CFA sia, infine, alla C.A.E.

All'udienza del 14.12.2022 il difensore della ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi,

insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

La C.A.E. ritenendo, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, di dovere avere piena certezza che l'ultimo indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni non fosse stato *medio tempore* modificato dal calciatore (facoltà espressamente prevista dal Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. nell'art. 53) ha formulato apposita istanza alla Lega Italiana Calcio Professionistico (in considerazione del fatto che calciatore, nel frattempo, il calciatore risultava essere tesserato per la società – ad essa associata – A.C. Renate 1947 S.r.l.), ricevendo conferma dalla Segreteria delle predetta Lega che l'indirizzo fosse effettivamente quello originariamente comunicato ed al quale la ricorrente aveva notificato i propri scritti difensivi.

Per effetto di quanto precede la C.A.E. ha rinviato, dunque, la decisione alla successiva riunione del 17.1.2023, dandone apposita comunicazione alle parti.

Acclarato, dunque, che l'associazione ha adempiuto a tutte le prescrizioni formali disposte dal Regolamento L.N.D. – non sussistendo dubbio alcuno, invero, neppure quanto al fatto che il termine ultimo per l'esperimento del ricorso sarebbe stato quello del 30 giugno 2023, riferendosi le pretese alla stagione sportiva 2021/2022 – la C.A.E. ritiene, però, infondato il ricorso con la conseguenza che lo stesso deve essere rigettato.

Preliminarmente, senza soffermarsi nell'interpretazione di quanto affermato con riferimento al rapporto economico in delibazione – evidentemente in via meramente incidentale – tanto nelle decisioni del TFN-ST e della CFA, quanto nella memoria difensiva della F.I.G.C, deve osservarsi come risulti provato:

- sia che le parti hanno sottoscritto un accordo economico pluriennale che prevedeva, quanto alla stagione sportiva 2020/2021, una somma annuale lorda pari ad euro 10.000 (rientrante, dunque, nel limite dell'art. 94 *ter*, comma 6, N.O.I.F.) nonché un'ulteriore indennità pari ad euro 40.000,00 (ai sensi dell'art. 94 *ter*, comma 7, N.O.I.F.) e, quanto alla stagione sportiva 2021/2022 la sola somma annuale lorda pari ad euro 10.000,00;
- sia che *“il calciatore Sorrentino ha svolto regolare attività agonistica con la ricorrente fino al termine della stagione sportiva 2020/2021”*, circostanza questa riconosciuta dall'associazione stessa nel proprio ricorso (cfr. pagina 1).

Sulla scorta di quanto precede non c'è dubbio che, sulla base di quanto stabilito nell'accordo economico, il calciatore avesse maturato – quantomeno alla data del 30.6.2021 – il diritto di percepire l'intero importo di euro 50.000,00, dovuto per la prima stagione sportiva.

A tale riguardo giova subito evidenziare, quanto agli accordi pluriennali, che – allo stato – non esiste alcuna disposizione federale che regolamenti nel dettaglio i “limiti” della “ulteriore indennità” prevista dall'art. 94 *ter*, comma 7, N.O.I.F., essendo lasciata alle parti massima libertà sia in ordine all'*an* sia in ordine al *quantum* della stessa, come è, appunto, avvenuto nel caso di specie ove la ricorrente e il calciatore hanno liberamente determinato il contenuto del loro accordo economico.

Società e calciatori, all'interno di questo contesto nel quale è riconosciuta loro piena autonomia contrattuale hanno, però, l'onere di conoscere e considerare – *inter alia* e prima di sottoscrivere un accordo economico pluriennale – due ulteriori disposizioni delle N.O.I.F. che possono incidere irrimediabilmente sul loro futuro rapporto:

- da un lato, l'ultimo capoverso dell'art. 94 *ter*, comma 7, N.O.I.F. che prevede espressamente che *“gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali”*;

- dall'altro lato, appunto, l'art. 113 N.O.I.F. che consente al calciatore e alla calciatrice "non professionista", che abbia stipulato un contratto – reso esecutivo – con società associate alle Leghe professionistiche o con società di Serie A femminile, di ottenere un nuovo tesseramento con la qualifica di "professionista" in maniera automatica se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio (come avvenuto nel caso di specie).

Orbene nel caso in delibazione le parti hanno determinato liberamente il valore, all'interno del loro accordo economico di durata pluriennale, sia della "somma lorda annuale" (fermo restando ovviamente il limite imposto dall'art. 94 *ter*, comma 6, N.O.I.F.) sia della "ulteriore indennità" e il sig. Sorrentino, dopo aver adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni per la stagione sportiva 2020/2021 (ricevendo dalla ricorrente l'importo dovuto), si è, poi, svincolato avvalendosi di una facoltà normata – *sub* art. 113 N.O.I.F. dalla Federazione – e, quindi, assolutamente lecita ed alla quale non solo non sono connesse conseguenze pregiudizievoli (per il calciatore), bensì un "premio" in favore della società dilettantistica per la quale si è tesserati.

L'associazione ha conseguito, infatti, il c.d. "premio di addestramento e formazione tecnica" per effetto di quanto previsto nell'art. 99, comma 1, N.O.I.F.: *"A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice "non professionista" del primo contratto di "professionista", la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore/calciatrice, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo la "Tabella B"...* (nel caso di specie – in base all'età del calciatore e alla Lega alla quale era associata la società professionistica – euro 16.000,00).

Tale circostanza è stata, peraltro, confermata – a seguito di espressa domanda formulata dalla Commissione – dal difensore della ricorrente, in occasione della riunione del 17.12.2022.

Occorre, peraltro, ricordare che il premio non sarebbe, invece, spettato all'associazione qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non fosse più stato tesserato per essa (ex art. 99, comma 1 bis, N.O.I.F.).

Fatta questa doverosa quanto necessaria ricognizione sulla normativa federale si giunge alla conclusione che ove questa Commissione, nel caso di specie, dovesse condannare il sig. Sorrentino alla restituzione in favore dell'associazione dell'indennità percepita per la stagione sportiva 2020/2021 (nella quale il calciatore, come riconosciuto dalla resistente, ha regolarmente ed integralmente adempiuto a tutte le proprie obbligazioni), per essersi svincolato sulla scorta di una specifica disposizione federale si dovrebbe, poi, anche in tutte le ipotesi di retrocessione del club o di trasferimento del calciatore ad altra società (dopo una sola stagione sportiva), disporre la restituzione delle somme percepite a titolo di "ulteriore indennità" (per essere venuta meno la pluriennalità del rapporto), senza che ciò – si ribadisce – sia, però, in alcun modo previsto dalle N.O.I.F. (somma che, peraltro, nel caso in delibazione, si andrebbe ad aggiungere a quella già conseguita a titolo di "premio di addestramento e formazione tecnica" dall'associazione).

Invero il mancato svolgimento dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2021/2022, da parte del calciatore, avrebbe potuto avere riflessi economici solo qualora l'associazione avesse corrisposto all'inizio della stagione sportiva una parte della somma annuale lorda per la stessa convenuta (o una parte dell'indennità dovuta, per la seconda stagione, ove la stessa fosse stata prevista), ma così non è stato.

L'associazione, in sostanza, all'atto di stipulare l'accordo economico avrebbe dovuto considerare (e, peraltro, nulla vieta che possa, comunque, averlo fatto), ai fini della valorizzazione della "ulteriore indennità" sulla sola prima stagione sportiva, tanto il disposto dell'art. 94 *ter*, comma 7, quanto quello dell'art. 113 N.O.I.F., non potendo pretendere che debba essere la Commissione a

dover rimediare ad una sua (presunta) mancata conoscenza delle disposizioni federali vigenti. In conclusione mancando, ad oggi, un'apposita disposizione federale che preveda espressamente, in ipotesi di un accordo economico pluriennale "trasformatosi" in annuale – per il verificarsi di uno degli eventi disciplinati all'art. 94 *ter*, comma 7 ultimo capoverso, e 113 N.O.I.F.: trasferimento del calciatore, retrocessione della società nei Campionati regionali o svincolo per la stipulazione di un contratto da professionista – la restituzione della "ulteriore indennità" *medio tempore* corrisposta o, alternativamente, la riduzione del *quantum* complessivo entro il limite massimo di euro 30.658,00, questa Commissione – avendo accertato che il calciatore ha eseguito regolarmente le sue prestazioni nella stagione sportiva 2020/2021 e che l'associazione ha corrisposto gli importi liberamente e concordemente stabiliti per la predetta stagione sportiva – non può che rigettare il ricorso, non essendo alcuna condotta violativa di norme addebitabile al calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti respinge il ricorso proposto dalla Lornano Badesse Calcio A.S.D. e, per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa versata dalla ricorrente.

## 2) RICORSO DEL CALCIATORE Simone BRUSCHI/ASD REAL MONTEROTONDO SCALO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 17.1.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Simone Bruschi del 4.11.2022, ricevuto a mezzo pec il 10.11.2022 e regolarmente notificato, in pari data, all'A.S.D. Real Monterotondo Scalo (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4, Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito e delle regolari notifiche presso i domicili eletti rispettivamente della *memoria difensiva* dell'associazione del 29.11.2022 e della *memoria* del calciatore del 5.12.2022;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente virtualmente avvisato e presente, unitamente al proprio difensore, all'udienza fissata (nessuno è comparso, invece, per l'associazione seppure ritualmente avvisata);

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione deducendo: • di aver stipulato, per la stagione sportiva 2021/2022, un accordo economico con l'A.S.D. Real Monterotondo Scalo nel quale era previsto un compenso annuo lordo di euro 1.800,00; • di aver sempre svolto con impegno ogni attività connessa all'accordo ma di aver percepito il minore importo di euro 600,00 e di essere, conseguentemente, creditore nei confronti dell'A.S.D. Real Monterotondo Scalo della residua somma di euro 1.200,00; • di aver più volte richiesto, senza esito, il pagamento del *quantum* ancora dovuto (anche mediante costituzione in mora e diffida ad adempiere del 17.5.2022); • che la resistente ha riscontrato la diffida solo il 17.6.2022, adducendo circostanze infondate e, comunque, da lui compiutamente contestate con pec del 13.10.2022; • che, nonostante il mancato pagamento del *quantum* dovuto e in assenza di apposita liberatoria da lui

firmata, l'associazione è stata comunque iscritta al Campionato per la stagione in corso; • di aver fatto accesso agli atti presso la F.I.G.C.-L.N.D. senza ricevere, però, la documentazione richiesta e che si è reso, dunque, necessario l'intervento della C.A.E.

Il sig. Bruschi ha concluso, pertanto, chiedendo *“in via principale: 1. preliminarmente, accertare l'esistenza del credito vantato dal ricorrente; 2. conseguentemente, condannare l'ASD Monterotondo Scalo al pagamento in favore del Sig. Bruschi Simone della somma di € 1.200,00, come sopra determinata, oltre interessi e, soprattutto, ristoro delle spese di lite”*, mentre in via istruttoria ha comunicato la disponibilità ad essere sentito *“solo laddove l'Ill.ma Commissione lo ritenesse necessario ai fini del decidere”*.

La resistente associazione si è costituita depositando una memoria con la quale ha eccepito: • che il ricorso presentato il 4.11.2022, era privo della procura, della prova di avvenuta comunicazione, del versamento del contributo e dell'accordo economico, chiedendone il rigetto; • che, il 10.11.2022, le è stato notificato un secondo ricorso del medesimo tenore al quale era, però, allegata la sola procura; • che il ricorrente non ha diritto a percepire le somme richieste in quanto, dapprima, per motivi di salute (SARS-CoV-2) e, poi, per illegittime e immotivate scelte personali si è rifiutato di prendere parte agli allenamenti e alle partite della prima squadra; • che l'art. 9 dell'accordo economico prevede la possibilità di ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze ove il calciatore non abbia fornito le prestazioni sportive o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi o per infortunio/malattia indipendenti dall'attività sportiva; • che il ricorrente, nel mese di dicembre, ha informato l'associazione che non avrebbe adempiuto all'obbligo vaccinale necessario per svolgere le competizioni come da Protocollo F.I.G.C. del 3.12.2021; • di essere stata, quindi, costretta ad intervenire sul mercato per sostituire il sig. Bruschi – peraltro in quota under – sostenendo costi non previsti alla data dell'accordo economico; • che, come dichiarato dal ricorrente, quest'ultimo il 12.1.2022 ha contratto il Covid-19 e che la sua indisponibilità si è protratta anche nel successivo mese di febbraio 2022, dal momento che il 5.2.2022 era nuovamente positivo al test antigenico rapido; • che ciò ha di fatto impedito al sig. Bruschi di prendere parte agli allenamenti e soprattutto si è reso necessario un lungo periodo di recupero fisico, tale da non consentirgli di svolgere l'attività agonistica per la quale era stato tesserato; • che, da gennaio a marzo 2022, il ricorrente non ha preso parte ad alcun allenamento e/o gara ufficiale trovandosi in una condizione fisica e atletica gravemente compromessa dal Covid-19; • che, i primi giorni di aprile 2022, le parti hanno concordato che il calciatore avrebbe potuto riprendere gradualmente l'attività sportiva con il gruppo Juniores Nazionale; • che, dopo due gare del Campionato Juniores Nazionale, il ricorrente ha comunicato al direttore sportivo di essere affetto da una imprecisata malattia che gli impediva di svolgere attività fisica, tale per cui da metà aprile 2022 non si è più presentato agli allenamenti, senza giustificato motivo e così sino al termine della stagione sportiva; • che varie sono state le telefonate del direttore sportivo al sig. Bruschi per cercare di capire il motivo della sua ingiustificata assenza; • che, solo il 12.5.2022, il ricorrente ha trasmesso al direttore sportivo un certificato medico che attestava una prognosi di 2 giorni per coliche addominali; • che di fatto, da dicembre 2021 fino alla fine del Campionato, il ricorrente non è stato a disposizione dell'associazione e nulla gli è dovuto a titolo di rimborso; • che è censurabile l'atteggiamento del difensore del calciatore che il 17.5.22 ha diffidato l'associazione chiedendo l'adempimento dell'accordo economico; • che la missiva è stata riscontrata il 17.6.2022 invitando – pur contestandone il tenore – a svolgere un incontro risolutore per valutare la possibilità di addivenire ad un accordo bonario; • che tale missiva è rimasta priva di riscontro e che, anzi, il 13.10.22, è stata inviata una nuova diffida ad adempiere all'associazione (invece che ai suoi difensori); • che il sig. Bruschi non ha, dunque, alcun titolo per richiedere il compenso residuo che dovrà essere necessariamente rideterminato ex art. 9, non avendo preso

parte all'attività agonistica per aver contratto due volte il SARS-CoV-2 e avendo deciso, alla fine del mese di aprile 2022, di abbandonare definitivamente il gruppo squadra; • di aver corrisposto, per la stagione sportiva 2021/2022, ingaggi per circa euro 170.000,00, con la conseguenza che la pretesa *de qua* "appare un mero cruccio del ricorrente, il quale non si è mai reso disponibile a raggiungere un accordo bonario"; • di ribadire la propria disponibilità, senza riconoscimento di debito e/o di responsabilità, alla definizione bonaria della controversia, con offerta al sig. Bruschi – a saldo e stralcio di ogni pretesa – della somma omnicomprensiva di euro 300,00, concludendo come segue: "• in via preliminare di rito dichiarare l'inammissibilità del reclamo e/o in ogni rigettare il reclamo presentato in data 4 novembre 2022, in quanto privo di procura rilasciata all'Avv. Flagello e della documentazione indicata in atti; • sempre in via preliminare di rito dichiarare l'inammissibilità del reclamo e/o in ogni rigettare il reclamo presentato in data 10 novembre 2022, in quanto privo della documentazione indicata in atti; • in via preliminare di rito valutare e accogliere la proposta di bonaria composizione per come sopra avanzata, pari ad Euro 300,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa ex adverso dedotta comprensiva di spese legali, senza che ciò rappresenti riconoscimento di debito e/o di responsabilità. • nel merito, accertare e dichiarare che il sig. Bruschi non ha alcun diritto a percepire la somma di euro 1.200,00 per come pretesa, per le ragioni tutte sopra esposte, documentate e per quelle che saranno ritenute di giustizia; • in via subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda formulata dal reclamante, Voglia l'adita Commissione Accordi Economici, rideterminare il compenso spettante al sig. Simone Bruschi, detratti gli acconti già corrisposti pari ad € 600,00, nonché alla luce della reale attività sportiva svolta dal tesserato in favore dell'A.S.D. Real Monterotondo Scalo, considerando le assenze, sia per motivi di malattia, che per autodeterminazione dell'atleta, che di fatto hanno impedito al sig. Bruschi di svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva dal 12 gennaio 2022, sino al termine della stagione calcistica. • Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge" e chiedendo in via istruttoria l'ammissione della prova testimoniale con il medico sociale e il direttore sportivo.

Il calciatore, con memoria del 4.12.2022, ha replicato: • di aver notificato alla resistente il 4.11.2022, per un mero errore materiale, un ricorso per il quale il 7.11.2022 ha tempestivamente notificato una pec per annullare il precedente invio; • che, sempre il 4.11.2022, ha inviato al legale di controparte copia della diffida del 13.10.2022, già inviata erroneamente alla pec dell'associazione; • che, il 10.11.2022, ha notificato il ricorso completo di procura, il quale è stato trasmesso anche alla C.A.E. con gli allegati, come richiesto dall'art. 28, comma 4, Regolamento L.N.D.; • che la documentazione depositata unitamente al ricorso era già in possesso della controparte, trattandosi di documenti riguardanti la corrispondenza intercorsa e l'accordo economico depositato, senza che sia stato leso il diritto al contraddittorio e quello di difesa (documenti che, per mero tuziorismo difensivo e in assenza di termini perentori, sono stati nuovamente alla memoria); • che, dopo diversi colloqui telefonici intercorsi tra i rispettivi procuratori, le parti non sono giunte ad una bonaria soluzione alla controversia, motivo per il quale si è reso necessario il ricorso alla C.A.E.; • di aver sempre partecipato agli allenamenti e di aver fornito le proprie prestazioni sportive come da direttive dell'associazione, partecipando altresì alle partite di campionato, motivo per il quale ha contestato la ricostruzione dei fatti della resistente, in quanto destituita di prova nonché di ogni fondamento; • che, diversamente da quanto *ex adverso* dedotto, il 6.11.2021, per decisione della dirigenza è stato spostato dalla prima squadra alla Juniores Nazionale Under 19, partecipando regolarmente agli allenamenti nonché alle gare del 6-13.11.2021; • che non corrisponde al vero che non avrebbe adempiuto all'obbligo vaccinale, come dimostrato dal messaggio inviato il 3.1.2022 su WhatsApp al direttore sportivo, nel quale aveva specificato che, in attesa di sottoporsi alla vaccinazione già prenotata, avrebbe

effettuato i tamponi per garantire la negatività al SARS-CoV-2 e poter così continuare ad allenarsi regolarmente con la squadra; • che, sempre il 3.1.2022, nonostante l'invio del tampone negativo al direttore sportivo gli veniva comunicato che non si sarebbe potuto allenare e ciò per non meglio precisate decisioni della società; • che il 12.1.2022 ha contratto il Covid-19 circostanza che gli ha impedito – come ad altri suoi compagni – di prendere parte all'attività agonistica della squadra sino al 28.1.2022 quando gli veniva rilasciato il *return to play*; • che, infatti, il 28.1.2022, ha ripreso gli allenamenti e già il 5.2.2022 era convocato per la partita contro la SSD Cynthialbalonga che, però, non ha potuto disputare a causa della sua nuova positività al Covid-19; • che il 22.2.2022 ha ottenuto nuovamente il *return to play*, è tornato ad allenarsi e il 5.3.2022 è stato convocato con la Juniores nazionale per la partita contro il Fiuggi; • che il 20.3.2022 è stato convocato come titolare per la partita contro il Formia e, continuando gli allenamenti, è stato convocato anche per le partite del 27.3.2022, del 3.4.2022 e del 10.4.2022 nella quale è stato espulso senza, però, mancare mai a tutti gli allenamenti sino alla data del 12.5.2022 (ove era assente come da certificato depositato dalla controparte); • che, per tutti i motivi esposti e documentati, la sua presenza agli allenamenti e alle partite di campionato è stata continuativa e costante risultando così pretestuose e non veritiere le doglianze di controparte, svolte solo per giustificare il mancato rispetto dell'accordo economico.

In occasione dell'udienza tenutasi, presso la sede della L.N.D., il 17.1.2023, è comparso unicamente il ricorrente assistito dal proprio difensore, il quale si è riportato ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

Preliminarmente, quanto ai profili di inammissibilità del ricorso del 4.11.2022 e del 10.11.2022, si rileva come il primo non sia mai stato "avanzato" alla C.A.E., mentre il secondo (inviato anche alla C.A.E.), pur essendo stato notificato all'associazione privo dei documenti allegati, non può, in assenza di un'espressa previsione regolamentare, essere dichiarato inammissibile.

Questa Commissione, peraltro, ha avuto modo, proprio di recente (cfr. C.U. n. 173 del 22.12.2022 – decisioni *Cosimo SALATINO/POL. VASTOGIRARDI* e *Michele Guida/POL. VASTOGIRARDI*), di pronunciarsi sul mancato invio alla controparte della documentazione allegata al ricorso, rilevando come il Regolamento L.N.D. prescriva l'inammissibilità della costituzione – rilevabile d'ufficio – per la mancata trasmissione dell'atto costitutivo con gli allegati da parte del resistente al ricorrente, ma non anche l'inammissibilità del ricorso qualora – come effettivamente è avvenuto anche nel caso di specie – sia stato il ricorrente ad omettere l'invio alla controparte dei documenti allegati all'atto introduttivo. Trattasi, invero, come evidenziato nelle suddette decisioni di uno squilibrio – seppur minimo, in quanto superabile con una semplice istanza alla C.A.E. – tra le posizioni difensive delle parti che questa Commissione non può, però, colmare forzando – con una propria interpretazione – l'attuale disciplina regolamentare, in quanto, diversamente, si colpirebbe con un provvedimento oltremodo gravoso – quale la declaratoria d'inammissibilità – un'omissione che invero non risulta attualmente "punita" dal vigente Regolamento L.N.D., violando così il criterio processualistico della tipicità delle sanzioni.

Si rileva, peraltro, come una tale interpretazione si porrebbe in contrasto anche con l'art. 49, comma 4, Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (che si ricorda essere la prima disposizione del capo IV intitolato "*Norme generali sul procedimento*"), che si limita, infatti, a disporre l'invio contestuale della "*copia del ricorso o del reclamo stesso*" all'eventuale controparte, ma non anche dei documenti allegati.

Per completezza si segnala che lo stesso T.F.N. – Sezione Vertenze Economiche (competente a giudicare delle impugnazioni avverso le decisioni assunte da questa Commissione) aveva già avuto modo di pronunciarsi, in una fattispecie identica a quella in deliberazione, stabilendo che "*la mancata allegazione alla controparte della documentazione inviata alla Commissione Accordi*

*Economici, non comporta nullità del ricorso introduttivo né violazione del contraddittorio, poiché il calciatore avrebbe, comunque, potuto accedere ai documenti regolarmente depositati presso la Commissione medesima; inoltre detti documenti, noti all'odierna ricorrente, erano elencati nel ricorso sopra richiamato"* (Decisione n. 40/TFN-SVE 2019/2020 del 19-23.12.2019) e che, da ultimo, lo stesso Organo con le Decisioni n. 23/TFNSVE-2022-2023 del 26.1.2023 e n. 0024/TFNSVE-2022-2023 del 30.1.2023 ha confermato le due pronunce (emesse da questa Commissione) sopra ricordate.

Ad *abundantiam* non si può, peraltro, dimenticare l'indirizzo al quale il TFN da tempo aderisce per cui *"è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali"* (Decisione n. 87/TFN/SVE/2021-2022, in cui si richiama il precedente n. 56/2018 del Collegio di garanzia dello Sport), citato anche nella recentissima Decisione n. 18/TFNSVE-2022-2023.

Con riferimento, invece, all'ulteriore domanda in via preliminare, volta all'accoglimento della *"proposta di bonaria composizione"* di euro 300,00 a saldo e stralcio, la stessa – al di là della sua irrivalenza e singolarità, essendo stata proposta all'Organo giudicante – non può essere accolta, così come non possono essere accolte le domande formulate nel merito dalla resistente (per le motivazioni di seguito espresse) e la richiesta di prova testimoniale che – prima ancora di una valutazione sull'ammissibilità dei capitoli di prova articolati – è irrilevante alla luce della documentazione depositata dalla ricorrente (e non contestata dalla resistente), nonché della circostanza che è lo stesso Regolamento L.N.D. (art. 28, comma 6) a disporre espressamente che *"le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale"* (eccezionalità che non si rinviene nel caso di specie).

La C.A.E. ritiene, infatti, che il ricorso sia fondato considerato che la documentazione depositata offre ampio e decisivo riscontro alla domanda di pagamento dei compensi svolta dal sig. Bruschi, risultando, da un lato, provata sia la conclusione dell'accordo economico, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso concordato e, dall'altro lato, non avendo l'associazione fornito sostegno probatorio alle proprie controdeduzioni (eccezion fatta per la positività al Covid-19 del calciatore, ma non per quanto d'interesse ai fini dell'art. 9 dell'accordo economico) che, anzi, sono state confutate *per tabulas* dal ricorrente.

Si osserva, infatti, come il calciatore: • sia stato a disposizione dell'associazione – senza soluzione di continuità – per un periodo di oltre 5 mesi, ossia dalla data di decorrenza del rapporto economico fino al giorno antecedente a quello nel quale è stata riscontrata, per la prima volta, la sua positività al Covid-19 (circostanza pacifica, in quanto non contestata); • sia stato proattivo – nella fase *ante* positività – alle richieste dell'associazione, sia prenotando il vaccino (obbligatorio solo a far data dal 10.1.2022), sia sottoponendosi a tamponi rapidi per continuare a svolgere l'attività sportiva (come dimostra lo scambio di messaggi su WhatsApp del 3.1.2022 con il direttore sportivo); • abbia ripreso immediatamente gli allenamenti, dopo aver ottenuto il primo *return to play*, tanto da essere convocato per la gara contro la Cynthialbalonga (poi non disputata per una nuova positività al Covid-19); • abbia ripreso immediatamente gli allenamenti, non appena ricevuto il secondo *return to play*, tanto da essere convocato per la gara del 5.3.2022; • abbia provato di essere stato convocato per ulteriori quattro gare dal 20.3.2022 al 10.4.2022 (nella quale è stato espulso, subendo una squalifica di due turni); • abbia, dunque, dato prova di avere svolto la propria attività sportiva in favore dell'associazione, sia durante il periodo intercorrente tra la prima negatività e la seconda positività (seppur per pochi giorni), sia dopo la "definitiva" negatività, avendo prodotto copiosa documentazione (non contestata dalla resistente) a dimostrazione, anche dopo l'intervenuta guarigione, dell'adempimento ai propri obblighi contrattuali.

Di contro l'associazione: • non ha fornito prova che le prestazioni del ricorrente siano state fornite in misura ridotta *"in conseguenza di malattia o di infortunio indipendenti dall'attività sportiva"*, essendosi limitata ad allegare le prove della positività al Covid-19 (e un certificato medico recante prognosi di n. 2 giorni), senza però dimostrare (pur essendo ardua la prova *de qua*) ma, soprattutto, eccepire che la malattia fosse indipendente dall'attività sportiva; • non ha contestato tempestivamente al sig. Bruschi quelle condotte da essa definite come *"illegittime e immotivate scelte personali"* e consistenti nel (presunto) rifiuto di prendere parte agli allenamenti e alle partite della prima squadra (la contestazione è, infatti, stata effettuata solo il 17.6.2022 e, peraltro, solo dopo aver ricevuto un mese prima la diffida del ricorrente); • non ha fornito prova alcuna dell'intervenuta sottoscrizione di un nuovo accordo economico per sostituire il ricorrente (circostanza che, peraltro, anche laddove fosse stata dimostrata non avrebbe avuto rilevanza alcuna ai fini della decisione); • non ha contestato lo scritto difensivo e la documentazione depositata dal ricorrente il 5.12.2022 né con l'apposita memoria da trasmettersi – ex art. 28, comma 5, Regolamento L.N.D. – nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data di udienza, né tantomeno in udienza (non essendo comparsa)

In conclusione, il calciatore ha provato i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere nell'odierno procedimento, mentre di conto la società non ha provato i fatti fondanti le eccezioni spiegate, ossia non ha in alcun modo dimostrato la sua tesi diretta a sostenere il presunto inadempimento del sig. Bruschi alle proprie obbligazioni.

La società è, dunque, rimasta parzialmente inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni pecuniarie e, pertanto, deve essere condannata al pagamento dell'importo ancora dovuto al sig. Bruschi pari ad euro 1.200,00, oltre agli interessi dal dovuto al soddisfo.

Non si ritiene, invece, che ricorrano nel caso di specie i presupposti per il *"ristoro delle spese di lite"* domandato dal ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la A.S.D. Real Monterotondo Scalo, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. Simone Bruschi dell'importo di euro 1.200,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it). Ordina alla A.S.D. Real Monterotondo Scalo di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

### 3) RICORSO DEL CALCIATORE Juan GONELLA/A.S.D.ROTONDA CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 17.01.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Juan Gonella, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 04.11.2022 alla società A.S.D. Rotonda Calcio ed inviato a questa Commissione in data 21.11.2022

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all'udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.S.D. Rotonda Calcio, militante nel campionato di serie D, con decorrenza dal 30.01.2022 al 30.06.2022, per un compenso annuo lordo di Euro 12.000,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 6.000,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo di Euro 6.000,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.S.D. Rotonda Calcio, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto in data 30.01.2022 e regolarmente depositato presso la LND in data 25.02.2022.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società A.S.D. Rotonda Calcio, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Juan Gonella della somma di Euro 6.000,00 (seimila/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente, giusto quanto previsto dall'art.94 TER comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DELCALCIATORE Sergio SAPORITO/ASD SRL NOCERINA CALCIO 1910

La C.A.E. riunitasi in data 17.01.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Juan Gonella, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 19.09.2022 alla società A.S.D. Nocerina Calcio 1910 ed inviato a questa Commissione in data 21.11.2022

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all'udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.S.D. Nocerina Calcio 1910, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2021/2022, per un compenso annuo lordo di Euro 5.000,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 4.500,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo di Euro 500,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.S.D. Nocerina Calcio 1910, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND in data 08.11.2021.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società A.S.D. Nocerina Calcio 1910, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Saporito Sergio della somma di Euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente, giusto quanto previsto dall'art.94 TER comma 11 delle N.O.I.F.

comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 5) RICORSO DELCALCIATORE Panos KATSSERIS/ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 17.01.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Panos Katseris ricevuto a mezzo pec il 19.09.2022, regolarmente notificato alla ASD Team Nuova Florida 2005 (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

del tempestivo deposito delle memorie integrative del 21.11.2022 e del 3.01.2023 da parte del calciatore nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza;

## VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale (giusta delega depositata in atti) all'udienza del 17.01.2023

## OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Team Nuova Florida 2005, per la stagione sportiva 2021/2022, a fronte di un compenso globale lordo di euro 8.500,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall'associazione la minor somma di euro 5.100,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell'ASD Team Nuova Florida 2005 al *"pagamento della somma di Euro 3.400,00"*.

L'associazione, in data 19.09.2022, ha trasmesso una pec (indirizzata alla C.A.E. e al difensore del calciatore) del seguente tenore: *"comunichiamo che il giocatore in questione Panos Katseris, ha firmato liberatoria debitoria che lo stesso dipartimento interregionale ha ricevuto via PEC (Posta elettronica certificata)"*.

Il calciatore, con *memoria integrativa* trasmessa il 3.1.2023, dopo aver evidenziato come controparte non avesse allegato la liberatoria su cui fondava le proprie difese – violando così i principi del contraddittorio, di difesa e della parità delle parti, oltre al comma 5 dell'art. 25 bis Regolamento L.N.D. (invero dell'art. 28) – ha precisato le proprie conclusioni come segue *"In via principale si chiede pertanto che la Commissione Accordi Economici, condanni la società così come richiesto dal calciatore in quanto, con suddette memorie la società ha solamente confermato di essere debitrice della somma di euro 3.400,00 nei confronti del Signor Panos Katseris. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Commissione, nonostante la società non abbia inviato la liberatoria alla controparte, e che la stessa sia stata almeno invitata alla Commissione e la stessa ritenga ammissibile il deposito di suddetta liberatoria, con la presente memoria il calciatore dichiara di non aver mai rinunciato alla somma richiesta con il reclamo e dovuta in forza dell'accordo economico sottoscritto tra le parti per la stagione sportiva 21/22 e di non aver mai sottoscritto nessuna liberatoria così come sostenuto ma non provato dalla società"* e chiesto che l'associazione provvedesse al deposito della liberatoria in originale.

La resistente, in data 10.01.2023, ha trasmesso una pec indirizzata alla C.A.E. e al ricorrente allegando la liberatoria firmata dal Sig. Panos Katseris in data 30/06/2022.

Il Sig. Panos Katseris ha chiesto in sede di udienza, l'invio degli atti alla Procura Federale in quanto non ha riconosciuto la liberatoria presentata in atti e ha disconosciuto la firma ivi apposta, ha altresì insistito *"per il rigetto delle richieste formulate e della documentazione prodotta dalla società in quanto infondate e priva di ogni valore probatorio"* e per la condanna al pagamento dell'importo di euro 3.400,00.

Verificata la documentazione presente nel fascicolo in analisi la C.A.E. ritiene, dunque, fondato il ricorso considerato che la controversia non può che essere decisa sulla base dell'accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato per quanto riguarda la presentazione della liberatoria si inviano gli atti in procura.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che l'ASD Team Nuova Florida 2005 debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato nelle conclusioni pari ad euro 3.400,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la ASD Team Nuova Florida 2005, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. Panos Katseris dell'importo di euro 3.400,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).

Ordina alla ASD Team Nuova Florida 2005 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. Dispone inoltre, ai sensi dell'art. 28, comma 8, del Regolamento L.N.D., la trasmissione del presente fascicolo alla Procura Federale per le valutazioni di competenza.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Nicolo' CORTICCHIA/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 18 novembre 2022, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Nicolò Corticchia, nato a Torino il 14 gennaio 1991, ha esposto quanto segue:

- a. nella stagione sportiva 2021/2022 ha sottoscritto un contratto con la ASD Vastese Calcio 1902, con durata dal 23 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, per un compenso globale lordo pari a euro 13.000,00;
- b. la società ha versato al calciatore euro 10.650,00;
- c. il calciatore risulta creditore di euro 2.350,00.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la ASD Vastese Calcio 1902 al pagamento della somma di euro 2.350,00 oltre interessi oppure la maggior/minor somma che verrà ritenuta di giustizia.

Si è costituita in giudizio la ASD Vastese Calcio 1902 con comunicazione inviata al Legale del calciatore, con prova di avvenuta consegna, ed alla CAE il 17 dicembre 2022.

La Società ha fatto presente che nulla sarebbe dovuto al calciatore. A tali fini ha prodotto in giudizio una liberatoria, datata 12 luglio 2022, con la quale il calciatore avrebbe dichiarato di non avere nulla a che pretendere dalla Società in relazione all'accordo economico in esame.

Con successiva nota - datata 4 gennaio 2023, inviata alla società, con prova di avvenuta consegna, ed alla CAE il giorno successivo - il calciatore ha contestato il contenuto della liberatoria e l'autenticità della firma, facendo altresì presente di non averla potuta sottoscrivere in quanto alla data indicata sulla liberatoria era già tornato in Piemonte.

Con la memoria in questione il calciatore, tramite il suo Legale:

- ha chiesto alla CAE che venisse disposto, ex articolo 210 CPC, il deposito dell'originale della presunta liberatoria;

- ha avanzato formale contestazione, ex articolo 214 CPC, in merito all'esistenza della liberatoria;
- ha chiesto il disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla liberatoria;
- ha chiesto alla CAE di ordinare alla società il deposito dell'originale della liberatoria;
- ha chiesto alla CAE di disporre una nuova udienza, a tali fini convocando il calciatore per l'esame della liberatoria, anche nel caso in cui la società provveda a depositare la liberatoria presso la CAE;
- ha chiesto che vengano disposte ed autorizzate ex articolo 28 Reg. LND alcune prove testimoniali, in particolare sul luogo dove si trovava il calciatore nel giorno della presunta firma della liberatoria;
- nel caso di mancata ammissione delle prove testimoniali, ha chiesto alla CAE la trasmissione dell'intero incartamento alla procura federale.

Con nota del 10 gennaio 2023, consegnata al calciatore, la Vastese ha fatto presente che la liberatoria in questione sarebbe stata firmata e consegnata al Direttore Sportivo de L'Aquila Calcio, sig. Andrea Masciangelo, nella fase del trasferimento del calciatore alla società in questione, e poi sarebbe stata consegnata alla Vastese. Di questo ne sarebbero prova testimoniale, continua la memoria della Società, i messaggi – prodotti in giudizio - intercorsi tra i due Direttori Sportivi, quello de L'Aquila Calcio e il sig. Giorgio Marinucci Palermo, D.S. della Vastese, la quale altresì fa presente che senza la dichiarazione in questione non avrebbe acconsentito al trasferimento del calciatore.

La causa è venuta in discussione all'udienza del 17 gennaio 2023, laddove parte ricorrente, tramite il suo legale, ha fatto presente che a breve si sarebbe raggiunto un accordo fra le parti ed ha a tali fini chiesto un rinvio per consentire le trattative. La CAE ha accolto la richiesta in questione.

In data 26 gennaio 2023 parte ricorrente, anche per conto di parte convenuta, ha inviato alla società ed alla CAE una liberatoria - con annessa richiesta a quest'ultima di dichiarare cessata la materia del contendere - in uno con la copia del documento del calciatore sottoscritta.

In particolare, con questo documento le parti processuali si danno reciproco atto che il calciatore ha ricevuto dalla società euro 1.200,00, in luogo dei 2.350,00 euro richiesti con il ricorso. Il calciatore, con la relativa sottoscrizione, dichiara di accettare la somma in questione a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto e richiesto.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. per le causali di cui in motivazione:

- preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.
- dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Eduardo MORERO SANTIAGO/ASD NOCEINA CALCIO 1910

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 21 novembre 2022, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Eduardo Morero Santiago, nato in Argentina il 18 agosto 1982, ha esposto quanto segue:

- d. per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato con un contratto (trattasi di contratto biennale con durata dal 2 settembre 2020 al 30 giugno 2021 e poi per la stagione 2021/2022) sottoscritto con la ASD Nocerina Calcio 1910, che prevedeva un compenso lordo annuo pari a euro 15.000,00;
- e. il calciatore è stato svincolato il 14 dicembre 2021;
- f. la società risulta debitrice di euro 8.177,41.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento della somma di euro 8.177,41.

La Società non si è costituita in giudizio.

La causa è venuta in discussione all'udienza del 17 gennaio 2023. In questa sede, la CAE ha comunicato al Legale del calciatore l'esigenza di descrivere in base a quali calcoli è addivenuta alla somma richiesta con il ricorso. Il legale del calciatore ha risposto che avrebbe prodotto un documento riportante i calcoli fatti per arrivare all'importo richiesto. Altresì ha fatto presente che erano in corso fra le parti processuali talune trattative per chiudere bonariamente la vicenda.

Successivamente, con comunicazione del 25 gennaio 2023 inviata alla CAE e per conoscenza alla Società, il Legale del calciatore ha trasmesso la dichiarazione di liberatoria di quest'ultimo in relazione alla causa de qua insieme alla Carta di Identità del ricorrente.

Nella liberatoria il calciatore dà atto di aver ricevuto dalla società quanto richiesto con il ricorso in esame.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. per le causali di cui in motivazione:

- preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.
- dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Tomas URRUTY BOURRAS/SSD ARL RENDE CALCIO 1968

Il sig. Bourras Tomas URRUTY, nato in Argentina il 01.05.1993 (C.F. RRTTMS93E01Z600M), in data 15.11.2022 ha trasmesso, per tramite del proprio difensore ed a mezzo PEC, alla SSD ARL Rende Calcio 1968, con sede Rende (CS), Via F.lli Bandiera (P. IVA 02657390783) ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società, debitamente corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società,

copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.

Il reclamante esponeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2021/2022 con la SSD ARL Rende Calcio 1968, militante nel campionato di serie D, e di aver con la medesima sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 12.08.2021 e sino al 30.06.2022.

Detto accordo, depositato presso il competente Dipartimento Interregionale, come comprovato dalla relativa attestazione apposta sull'originale, prevedeva un compenso globale lordo per l'intera sua durata di euro 12.000,00. A fronte di ciò, tuttavia, la società, venendo meno agli accordi assunti, ha provveduto al versamento del minore importo di euro 8.900,00, restando pertanto debitrice della residua somma di euro 3.100,00.

In considerazione di quanto esposto, il Calciatore Sig. Bourras Tomas URRUTY ha chiesto alla Commissione adita di accertare che la SSD ARL Rende Calcio 1968, con sede Rende (CS), Via F.lli Bandiera (P. IVA 02657390783), in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta al pagamento della residua somma dovuta e maturata pari ad euro 3.100,00, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo, e/o quella diversa maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia. Con richiesta di discussione del reclamo in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo difensore.

Con memoria difensiva trasmessa a mezzo PEC tanto al reclamante che alla CAE, si è costituita a ministero di difensore munito di procura speciale la SSD ARL Rende Calcio 1968, eccependo di aver provveduto a versare al Calciatore un importo superiore a quello dal medesimo indicato e richiesto, ed esattamente complessivi euro 10.900,00, allegando alla memoria documentazione comprovante i versamenti effettuati. La società resistente ha concluso, quindi, perché la CAE adita voglia: in via principale accertare e dichiarare che la società è tenuta al pagamento della somma di euro 1.100,00 e pertanto rigettare la domanda del ricorrente; condannare il calciatore alle spese di giudizio ovvero compensarle. In via istruttoria ha chiesto, invece, di essere ascoltata in sede di discussione, delegando all'uopo il proprio difensore.

Il reclamante ha, quindi, depositato tempestivamente note scritte per l'udienza del 17 gennaio 2023, confermando che la società ha effettivamente versato euro 10.900,00 e che solo per errore si è indicato nel reclamo il minore importo di euro 8,900,00. In considerazione di ciò, quindi, il Sig. Urruty ha ridotto la propria domanda, chiedendo la condanna della società al pagamento di euro 1.100,00, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo, e/o quella diversa maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia.

Le parti, infine, con atto a firma congiunta datato 17 gennaio 2023, fatto pervenire alla Commissione a mezzo PEC, hanno dichiarato che nelle more del giudizio la società ha provveduto al pagamento di quanto dovuto e, essendo stata in tal modo definita la posizione, *“di rinunciare agli atti del giudizio e di acconsentire all'estinzione dello stesso per cessata materia del contendere”*.

Il procedimento è stato tenuto a decisione.

\* \*\* \*\*\* \*\* \*

La Commissione Accordi Economici presso la LND, considerato il contenuto della dichiarazione resa dalle parti in data 17 gennaio 2023, agli atti, stante l'intervenuta e manifestata carenza di interesse alla prosecuzione del procedimento, avendo le parti definito la posizione, ritiene doversi estinguere lo stesso per intervenuta cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, accertata la cessazione della materia del contendere, dichiara il procedimento estinto e dispone l'incameramento della tassa reclamo versata dal Signor Bourras Tomas URRUTY.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco GARRITANO/A.S.D.ROTONDA CALCIO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 17.01.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore GARRITANO FRANCESCO ricevuto a mezzo pec il 14.09.2022, regolarmente notificato in pari data alla società ASD ROTONDA CALCIO;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28 comma 4 del Regolamento L.N.D.) e l'ammissibilità delle memorie costituzione in giudizio dell'ASD ROTONDA CALCIO, inviata alla ricorrente e alla CAE in data 13.12.2022;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza del legale di fiducia per il calciatore;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente attraverso il suo legale di fiducia;

OSSERVA QUANTO SEGUE

il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2021/2022 che prevedeva il compenso lordo di euro 3.000,00, con decorrenza dal 17.12.2021 al 30.06.2022; Il calciatore lamentava di aver ricevuto dalla Società la minor somma di euro 1.500,00, e pertanto, ritiene di essere creditore dall'ASD ROTONDA CALCIO della somma di euro 1.500,00

Controdeduce la Società e in contrapposizione di quanto eccepito da parte ricorrente rappresentava che il calciatore non vanta un credito di euro 1.5000, 00 ma bensì di euro 1.000,00 e, a conferma di ciò, produceva copia di assegni dell'importo complessivo di euro 2.000,00.

Tempestivamente il calciatore integrava con proprie memorie e contestava quanto rappresentato dalla società, appalesando l'infondatezza documentale prodotta, smentita della certificazione di "assegno non pagato" rilasciato dalle Poste Italiane, a seguito della portata all'incasso del titolo bancario n. 2701642411-00 di euro 500,00 e, pertanto, insisteva per l'accoglimento di quanto richiesto nel ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la ASD ROTONDA CALCIO, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. GARRITANO FRANCESCO di euro 1.500,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it). Ordina alla società ASD ROTONDA CALCIO di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore

regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Sabanes Lucas Agusti MEJUTO/A.S.D.BENEVENTO 5

La C.A.E. riunitasi in data 17.01.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Sabanes Lucas Agustin MEJUTO, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 18.11.2022 alla società ASD BENEVENTO 5 ed inviato a questa Commissione

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della costituzione fuori termine della società il 10/01/2023, pertanto da ritenersi inammissibile,

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udite le parti presenti all'udienza fissata attraverso i propri difensori;

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società ASD BENEVENTO 5 per la stagione sportiva 2021/2022 dal 1.9.2021 al 30.06.2022, per un compenso annuo lordo di Euro 19.000,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 16.400,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo di Euro 2.600,00 lordi, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società ASD BENEVENTO 5, pur ritualmente intimata, si è costituita in giudizio tardivamente, pertanto non si deve considerare ammissibile la documentazione depositata e si ritiene non contestata la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società A.S.D. BENEVENTO 5, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig. Sabanes Lucas Agustin MEJUTO della somma di Euro 2.600,00 (duemilaseicento/00), da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).

Ordina alla predetta società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore

regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Marcelo PEREIRA MUNIZ/A.S.D.SAN LUCA

La C.A.E. riunitasi in data 17.01.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Marcello Pereira Muniz, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla società A.S.D. SAN LUCA e successivamente trasmesso a questa Commissione,

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all'udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.S.D. SAN LUCA, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2021/2022, per un compenso annuo lordo di Euro 6.250,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 2.500,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo di Euro 3.750,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la A.S.D. SAN LUCA, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio e non ha in alcun modo contestato, pertanto, la debenza delle somme pretese dal ricorrente, la cui debenza risulta documentalmente provata per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società A.S.D. SAN LUCA, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. MARCELLO PEREIRA MUNIZ della somma di Euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00), da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).

Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso SETTIMI/FOLIGNO CALCIO SSD ARL

La C.A.E. riunitasi in data 17.01.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Tommaso Settimi, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla società A.S.D. FOLIGNO CALCIO e successivamente trasmesso a questa Commissione,

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all'udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.S.D. FOLIGNO CALCIO, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2021/2022, per un compenso annuo lordo di Euro 8.000,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 3.200,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo di Euro 4.800,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la A.S.D. FOLIGNO CALCIO, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio e non ha in alcun modo contestato, pertanto, la debenza delle somme pretese dal ricorrente, la cui debenza risulta documentalmente provata per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società A.S.D. FOLIGNO CALCIO, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. TOMMAO SETTIMI della somma di Euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00), da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Amedeo SILVESTRI/F.B.C.CASALE ASD

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 18 novembre 2022 il sig. Amedeo Silvestri, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la FBC Casale A.S.D., un accordo economico pluriennale. In particolare, la associazione si obbligava

a corrispondere in favore del calciatore a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico):

- la somma lorda pari ad € 30.658,00 per la Stagione Sportiva 2021/2022;
- la somma lorda pari ad € 10.000,00 per la Stagione Sportiva 2022/2023;
- la somma lorda pari ad € 25.500,00 a titolo d'indennità ex art. 94 ter, comma 7 N.O.I.F. per la Stagione Sportiva 2022/2023.

La associazione, ritualmente intimata a mezzo p.e.c., non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il ricorrente ha dichiarato di aver svolto regolarmente la propria attività sino al termine della stagione sportiva 2021/2022 a fronte del minor pagamento di euro 43.200,00 ricevuto dalla associazione, chiede la condanna dell'associazione al versamento dell'importo di euro 12.958,00 a saldo di quanto dovuto.

In data 17 gennaio 2023 è stata udita la parte ricorrente, la quale ha insistito per l'accoglimento delle proprie richieste.

In data 27 gennaio 2023, la difesa del ricorrente ha fatto pervenire una comunicazione a mezzo p.e.c. del seguente tenore: *“liberatoria e documento del calciatore debitamente sottoscritti dal Silvestri e dalla società per accettazione. Si chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere”*, documentando quanto richiesto.

La Commissione

#### PRESO ATTO

letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione della associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della FBC Casale A.S.D.; accertata l'esistenza del credito del sig. Amedeo Silvestri essendo stato documento l'accordo economico pluriennale, così come indicato nella parte motiva;

#### VALUTATO

l'inadempimento incontestato quantificato euro 12.958,00, così come indicato nell'atto introduttivo del presente procedimento;

#### OSSERVA

tenuto conto del deposito della dichiarazione dell'intervenuto accordo transattivo in ragione delle spettanze ancora residue, che seppure tardivo può considerarsi soddisfacente delle richieste del calciatore e delle volontà del ricorrente di vedere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non avendo interesse ad una decisione di codesta Commissione, così come dichiarato nella documentazione prodotta a mezzo p.e.c. del 27 gennaio 2023, in quanto diversamente non avrebbe trasmesso detta dichiarazione unitamente all'intervenuto accordo, essendo comunque le parti libere di addivenire ad una definizione bonaria della controversia in qualunque fase, anche successiva al provvedimento della CAE, primo organo cui compete la decisione sulle vertenze economiche.

#### P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa versata, così come previsto dalla disciplina vigente.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Marco Di Lello

Publicato in Roma il 16 Febbraio 2023

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Presidente  
Giancarlo Abete